



Comune di Sedilo

Provincia di Oristano

Allegato 03

**Progetto di gestione con contratto d'appalto
pubblico del servizio equipe di coordinamento dei servizi dell'area
minori e di supporto al servizio sociale del Comune di Sedilo**

**Capitolato speciale descrittivo e prestazionale dell'appalto del servizio
(contratto di appalto con contabilità a misura)**

Art. 1 – Premessa

1. Il presente *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale* (di seguito **Capitolato speciale**) disciplina le modalità di svolgimento e le caratteristiche minime delle attività relative all'appalto di servizi come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) (CPV 85320000-8 Servizi sociali) dell'Allegato I.1 del vigente Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito *Codice dei contratti pubblici*) e si configura come appalto pubblico del servizio equipe di coordinamento dei servizi dell'area minori e di supporto al servizio sociale del Comune di Sedilo.

Art. 2 - Definizioni principali

Ai fini del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e della sua interpretazione le parti assumono e convengono le seguenti definizioni:

«**Capitolato speciale**»: indica il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, documento vincolante per le parti ed avente natura contrattuale contenente le specifiche di esecuzione della gestione funzionale ed economica del servizio di ristorazione scolastica;

«**Codice dei contratti pubblici**» o «**CCP**»: il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni;

«**Concedente**» o «**SA**»: indica la Stazione appaltante, il Comune di Sedilo;

«**Appalto**»: il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto avente per oggetto la prestazione di servizi previsti dal presente capitolato speciale;

«**Gestione**»: indica l'insieme complessivo di tutte le prestazioni inerenti alla gestione del servizio di da eseguirsi a cura dell'Operatore economico;

«**Operatore economico**» o «**OE**»: è il soggetto individuato a seguito dell'espletamento del procedimento di scelta del contraente cui è stata affidata l'esecuzione del contratto;

«**Parti**»: indica il committente Stazione Appaltante (SA) e l'appaltatore del servizio (OE);

«**DEC**»: indica il Direttore dell'esecuzione del contratto previsto dal DM 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»);

«**RUP**»: il Responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del *Codice dei contratti pubblici*

«**Referente dell'operatore economico**»: il Referente con funzioni di Direttore tecnico della commessa, con potere decisionale, per tutte le problematiche relative al servizio.

«**Servizio/i**»: indica il complessivo servizio di equipe di coordinamento dei servizi dell'area minori e di supporto al servizio sociale del Comune di Sedilo erogato dall'operatore economico;

Art. 3 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di equipe di coordinamento dei servizi dell'area minori e di supporto al servizio sociale del Comune di Sedilo attraverso l'impiego delle seguenti figure:

N. 1 Psicologa, n. 12 ore settimanali;

N. 1 Pedagogista n. 12 ore settimanali.

Le attività svolte si inseriscono nell'ambito dei servizi rivolti ai minori e prevedono il supporto al servizio sociale professionale nelle attività individuate dal Responsabile dei Servizi alla Persona.

A titolo esemplificativo le attività sono:

- azioni rivolte al singolo e al gruppo, partendo dalla prevenzione primaria – attraverso la promozione e il sostegno delle reti comunitarie – e arrivando la presa in carico e gli interventi specialistici in presenza di difficoltà educative, cognitive, emotive, relazionali;
- sostenere le famiglie nello svolgimento delle funzioni educative, in particolar modo in presenza di eventi critici;
- favorire nei minori la partecipazione attiva nella vita comunitaria attraverso la condivisione

di regole e obiettivi comuni all'interno di spazi aggregativi;

- potenziare il lavoro di rete tra le agenzie educative;
- fornire ai bambini e ai ragazzi occasioni di crescita positiva nel loro contesto di vita (la scuola, lo sport, il vicinato, la parrocchia, le associazioni, la strada...);
- supportare e potenziare le capacità genitoriali e promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia;
- favorire la spontaneità, lo sviluppo della creatività, la libera iniziativa e la scoperta del singolo e del gruppo;
- favorire il senso di appartenenza dei bambini al gruppo attraverso un confronto costruttivo volto a sviluppare capacità relazionali e di negoziazione.

È fatto obbligo per il contraente il rispetto dell'articolo 37 del CCNL delle cooperative sociali del 2004, che disciplina l'assorbimento del personale attualmente operante nel servizio da parte del nuovo gestore in caso di cambi di gestione.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza.

Art. 4 – Durata dell'appalto

1. Il contratto del servizio è affidato per un **due (2) anni (2024 e 2025)** con decorrenza indicativa del servizio programmata come segue: dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ciascun anno, secondo il calendario feriale con interruzione del servizio nei giorni festivi.
2. Il periodo contrattuale decorre dalla sottoscrizione del Verbale di consegna con il quale l'**OE** esecutore del servizio prende formalmente in carico l'esecuzione del servizio richiesto per la durata del contratto. Il Verbale deve essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra l'**OE** e la **SA**, e recare la firma congiunta di entrambe le parti. La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di inizio di erogazione del servizio.
3. Ai sensi dell'art. 120 del *Codice dei contratti pubblici*, l'esecutore del servizio è tenuto a garantire le prestazioni di cui al presente Capitolato speciale oltre il termine di scadenza del contratto, su richiesta della **SA**. La proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la **SA**.
4. È escluso ogni tacito rinnovo. La **SA** si riserva di esercitare la facoltà del rinnovo opzionale espresso per la durata di ulteriori **due (2) anni (2026 e 2027)**, ai medesimi patti e condizioni, entro i **60 giorni** precedenti la conclusione del contratto.
5. Il calendario di erogazione del servizio, compresa la sospensione nei periodi di vacanza natalizia, pasquale, festività civili, o interruzione per motivi di forza maggiore ecc. sarà stabilito dalle autorità competenti e può essere insindacabilmente variato dalle stesse senza l'obbligo di riconoscere alcun compenso alla **OE**.

Art. 5 – Importo presunto dell'appalto

1. Il valore complessivo presunto del contratto di appalto, calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4 del *Codice dei contratti pubblici* per l'intero periodo contrattuale di **due (2) anni** è stimato, al lordo del ribasso, in **€ 60.933.60**, (€ 30.466,80 per anno), oltre IVA di legge, ed è comprensivo di tutte le prestazioni richieste e previste nel presente Capitolato speciale.
2. In caso di rinnovo opzionale o di proroga, ai sensi del precedente art. 3, commi 2 e 3, l'importo presunto dell'appalto è stimato, al lordo del ribasso, in ulteriori **€ 60.933.60**, (€ 30.466,80 per anno), IVA di legge esclusa.
3. Resta inteso che se la **SA** non dovesse procedere al rinnovo o a proroga tecnica l'appalto si

intenderà concluso alla conclusione dell'anno 2024/2025 alla data del 31 dicembre 2025.

Art. 6 – Standard minimi di qualità del servizio

1. Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato speciale e nei documenti di progetto allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Tali standard sono da considerarsi minimi: essi vanno rispettati in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dall'Ente.

2. L'OE può presentare, in fase procedimento di scelta del contraente, nell'ambito della propria offerta tecnica, secondo le disposizioni e modalità stabilite dal Disciplinare di gara, proposte migliorative, che non potranno comunque abbassare il livello degli standard minimi indicati.

Art. 7 – Responsabilità, assicurazioni e garanzie

1. L'OE si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge dall'espletamento delle attività/servizi richiesti dal presente capitolato speciale. L'OE, inoltre, risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che, in relazione all'espletamento e/o in conseguenza del servizio medesimo, potrà derivare alla SA agli utenti del servizio, a terzi in genere ed a cose.

2. Per la copertura dei danni di cui sopra, l'OE. si obbliga, prima dell'inizio del servizio, a stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione, regolarmente iscritta all'Albo delle Imprese dell'IVASS (ramo "responsabilità civile generale") una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che la SA debba essere considerata "terza" a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi e utenti del servizio derivanti dallo svolgimento delle attività/servizi oggetto dell'affidamento, ivi comprese le intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

3. L'Assicurazione "R.C. terzi" (RCT) dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) unico per sinistro a persone e/o a cose.

4. La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente ed ai prestatori di lavoro in genere della OE, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza "R.C. prestatori di lavoro" (RCO) con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (Euro un milione/00) per sinistro con il limite di € 250.000,00 (Euro duecentocinquantomila/00) per persona.

5. L'assicurazione dovrà garantire anche tutte le attività ed operazioni accessorie, complementari e sussidiarie all'oggetto del servizio, nulla escluso.

6. Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all'oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.

7. Copia della polizza dovrà essere consegnata alla SA almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'inizio di esecuzione del servizio e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento dell'incarico, dovrà altresì essere consegnata, entro i dieci giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del relativo premio.

8. In caso di mancata consegna entro il termine indicato la SA potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione, con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria di cui al disciplinare di gara.

9. A norma dell'art. 53, comma 4, del *Codice dei contratti pubblici*, l'OE deve costituire, prima della stipula del contratto di appalto, la garanzia definitiva, in uno dei modi previsti dall'art. 117 e conformemente allo schema approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di

concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo pari al **5%** del valore del contratto, a garanzia degli obblighi assunti e del rispetto degli adempimenti contrattuali a norma di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e successive modifiche ed integrazioni.

10. L'importo della cauzione è ridotto nei termini e con le modalità previste dall'art. 106 del *Codice dei contratti pubblici*. Il possesso delle certificazioni previste deve essere comprovato sotto forma di dichiarazione o mediante copia della certificazione.

11. La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della **SA**.

12. Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato dalla **SA** solo dopo che saranno decorsi sei mesi dalla scadenza del termine contrattuale. Entro tale termine la **SA** procederà all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell'**OE**, ivi compresi quelli nei confronti del personale impiegato e dietro espressa richiesta rilascerà una dichiarazione liberatoria.

13. Detta cauzione dovrà essere reintegrata qualora la **SA** si sia avvalsa della stessa in tutto o in parte.

14. Copia della cauzione definitiva dovrà essere trasmessa alla **SA** contestualmente alla documentazione per la stipula del contratto.

Art. 8 – Interruzione del servizio

1. L'**OE** non può sospendere o ritardare le prestazioni oggetto del contratto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la **SA**.

2. La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'**OE** costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto dell'**OE** qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dalla **SA**, non abbia ottemperato.

3. Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente per iscritto alla controparte. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'**OE** come della **SA**, che le stesse non possano evitare con l'utilizzo della normale diligenza. A titolo meramente esplicativo e non esaustivo, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Art. 9 – Stipulazione e spese contrattuali

1. Il contratto verrà stipulato, a seguito di aggiudicazione e comprova requisiti, mediante scrittura privata, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per la **SA**.

2. Del contratto costituiranno parte integrante i documenti tecnici per la gestione del servizio approvate dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 41 del *Codice dei contratti pubblici*, unitamente ai documenti di gara approvati con il provvedimento a contrarre e con la determinazione di aggiudicazione, tra cui l'offerta tecnica (Progetto offerta).

3. Le spese contrattuali, imposte e tasse, nessuna esclusa o eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione, scritturazione, bolli e eventuale registrazione del contratto dovute secondo le leggi in vigore saranno tutte a carico dell'**OE** aggiudicatario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

4. Nel caso in cui non si addivenisse alla stipula del contratto, per ragioni imputabili all'aggiudicatario, la **SA** procederà all'incameramento della cauzione provvisoria se prevista e alla revoca dell'aggiudicazione e alla successiva aggiudicazione a norma del Codice dei contratti pubblici.

5. L'Amministrazione, qualora ricorressero le condizioni previste dall'art. 17 del *Codice dei*

contratti pubblici, si riserva la facoltà di richiedere, in casi di urgenza e nelle more della stipulazione del contratto, l'esecuzione anticipata del servizio, previa sottoscrizione del Verbale di consegna.

Art. 10 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'OE si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
2. A fine l'OE comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. L'OE dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. 136/2010 e è tenuta a comunicare alla SA ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni. In difetto di tale comunicazione, l'OE non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
4. L'OE si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità del contratto medesimo, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
5. L'OE, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione alla SA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Oristano.
6. La SA verificherà a tal fine che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai subcontratti, l'OE si obbliga a trasmettere alla SA, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo del Codice dei contratti pubblici, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità del contratto, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopracitata. È facoltà della SA richiedere copia del contratto tra l'OE ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

Art. 11 – Organico del personale assegnato al servizio

1. L'OE dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto l'espletamento a regola d'arte di tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato speciale e quelle migliorative eventualmente proposte nell'offerta tecnica in sede di procedimento di scelta del contraente, mediante proprio personale qualificato e collocato nella qualifica idonea a svolgere i compiti e le funzioni assegnate, per un numero di ore adeguato, nel rispetto delle competenze e requisiti previsti nei documenti tecnici del progetto di gestione del servizio e relativi allegati.
2. Gli operatori addetti al servizio sono tenuti a mantenere un comportamento caratterizzato da professionalità, diligenza, affabilità, correttezza, massima collaborazione con il servizio sociale nella gestione degli interventi. Sono altresì tenuti ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente Capitolato speciale, nonché ad osservare agli

obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) e dal vigente *Codice di comportamento* del Comune di Sedilo. Osservano il segreto d'ufficio e mantengono la riservatezza sulle informazioni acquisite.

3. L'OE dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale assente, nonché di quello eventualmente ritenuto dalla SA non idoneo allo svolgimento del servizio, fermo restando il possesso, in capo ai sostituti, dei requisiti minimi previsti dal presente Capitolato speciale e dagli eventuali ulteriori requisiti richiesti dall'OE stessa ai fini dello svolgimento del servizio. L'OE dovrà dare immediata comunicazione alla SA dell'intervenuta sostituzione, fornendo la documentazione precisata nel successivo art. 38, comma 1, lett. c;

4. L'OE è in ogni caso obbligato a presentare, prima dell'attivazione del servizio, un elenco dei nominativi del personale impiegato, ivi compreso quello derivante da assorbimento dall'appalto precedente, diviso per qualifica, mansione, livello di responsabilità, monte ore giornaliero e settimanale contrattualizzato, descrizione della turnistica settimanale, sede di impiego e tipo di rapporto contrattuale. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. Il predetto elenco dovrà rispettare il numero del personale e le relative qualifiche specificate in sede di offerta tecnica, fermo restando che in ogni caso dovrà essere garantito il contingente minimo di risorse umane a garantire la corretta esecuzione del servizio.

5. La SA si riserva di verificare che l'organico del personale proposto in sede di procedimento di scelta del contraente sia corrispondente per numero, qualifica e mansioni per tutta la durata del contratto.

6. Prima dell'avvio del servizio, per tutto il personale in servizio o che può entrare in contatto con minori, l'OE dovrà trasmettere il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro", del DPR 14 novembre 2002, n. 313, di ciascuno di essi. In caso di mancato adempimento in ordine alla richiesta del certificato penale il datore di lavoro è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 25-bis, comma 2 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

Art. 12 – Osservanza delle norme in materia di lavoro

1. L'OE, fatta salva l'applicazione della clausola sociale, assicura lo svolgimento del servizio, di regola, mediante l'instaurazione con gli operatori di rapporti di lavoro subordinato. È fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori subordinati in caso di sostituzione di personale assente per periodi brevi e sempre che si tratti di assenze non programmate, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti.

2. Il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale, contributivo e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e l'OE è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora la SA sollevata da qualsiasi responsabilità in materia.

3. L'OE si obbliga inoltre:

a) ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio;

b) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato speciale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e

integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella provincia di Oristano. L'OE è tenuta altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'OE anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

4. L'OE dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta della SA, dimostrare di avere provveduto a quanto previsto nel presente articolo.

5. L'OE deve tenere indenne la SA da ogni rivendicazione dei lavoratori in ordine al servizio in oggetto, restando la SA estranea al rapporto di lavoro intercorrente fra l'OE e i suoi dipendenti.

Art. 13 – Clausola sociale

1. Il presente servizio, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'OE subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nella nuova gestione, è soggetto, ai sensi dell'art. 57 del *Codice dei contratti pubblici*, all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto secondo le modalità previste dal CCNL applicato dall'OE e garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. L'OE è tenuto pertanto ad utilizzare, **prioritariamente**, nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del contraente uscente, individuati per qualifica nell'**Allegato 3b) Elenco del personale dipendente del contraente uscente rientrante nella clausola sociale ai sensi dell'art. 57 del Codice dei contratti pubblici**, al presente capitolato speciale.

2. A tal fine, in caso di cambio di gestione, l'OE è obbligato a presentare, prima dell'inizio del servizio, (qualora non abbia dichiarato e dimostrato in sede di procedimento di scelta del contraente le ragioni per le quali non intenda adeguarsi alla "clausola sociale"), il **Piano di assorbimento** dei lavoratori dell'OE cessante, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui al presente articolo, con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa clausola e relativa proposta di inquadramento e trattamento economico. La mancata presentazione del Piano di assorbimento costituisce inadempimento contrattuale e può comportare l'applicazione delle penali di cui all'art. 18 e, ove ne ricorrano i presupposti, la risoluzione del contratto di appalto.

3. L'adesione, in sede di procedimento di scelta del contraente alla presente "clausola sociale", vincola l'OE anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

Art. 14 – Referente/Direttore tecnico

1. L'OE deve individuare un Referente con funzioni di Direttore tecnico della commessa, con potere decisionale, per tutte le problematiche relative all'esecuzione del servizio, il cui nominativo deve essere fornito in sede di verbale di consegna del servizio.

2. Il Referente/Direttore tecnico deve mantenere un contatto continuo con il RUP e/o il, DEC della SA addetto al controllo dell'andamento del servizio e deve essere prontamente reperibile per la soluzione di eventuali problematiche nei giorni di erogazione del servizio. In caso di assenza o impedimento l'OE deve provvedere alla sua sostituzione con figura analoga dandone tempestiva comunicazione alla SA entro il termine massimo di tre giorni.

3. Il Referente/Direttore tecnico deve disporre dei poteri di organizzazione, gestione l'implementazione di tutte le azioni necessarie e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio al capitolato speciale, per assicurare lo svolgimento di tutte le attività che l'OE ha previsto

nell'ambito dell'offerta tecnica presentata in sede di procedimento di scelta del contraente, nonché garantire ogni altra eventuale prestazione necessaria per la corretta esecuzione del servizio, per quanto di competenza dell'OE, anche se non espressamente prevista dal presente Capitolato speciale. A tal fine al Referente/Direttore tecnico sono richieste le funzioni che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito individuate:

- a) controllare l'andamento del servizio promuovendo il suo adattamento alle esigenze intervenute in corso di esecuzione;
- b) garantire il corretto e costante collegamento con la SA, anche con periodiche riunioni di programmazione e monitoraggio;
- c) garantire la vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni, secondo le modalità stabilite dal presente Capitolato speciale e dall'offerta tecnica;
- d) raccogliere e fornire alla SA le informazioni e la reportistica necessaria al monitoraggio del servizio.

4. LA SA si riserva il diritto di esigere il cambiamento del Referente/Direttore tecnico dell'OE per incapacità, inadeguatezza professionale o grave negligenza. L'OE è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del Referente/Direttore tecnico, nonché della malafede nello svolgimento dei servizi affidati.

Art. 15 – Formazione e aggiornamento professionale

1. Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative di settore, l'OE deve far partecipare a sue spese tutto il personale impiegato nell'espletamento dei servizi alle attività di aggiornamento professionale, da attuarsi annualmente, che assicurino la formazione permanente dello stesso in relazione alle esigenze del servizio, nel rispetto di quanto previsto nell'offerta presentata in sede di gara.

2. Le attività di formazione e aggiornamento devono essere svolte in modo da non interferire con gli orari di erogazione del servizio oggetto del contratto, ma in orario di lavoro ordinario o straordinario del personale, con oneri relativi all'organizzazione dei programmi di formazione e aggiornamento del personale coinvolto a carico dell'OE.

5. Prima dell'avvio del servizio, previa comunicazione alla SA, l'OE deve garantire lo svolgimento di un incontro formativo congiunto allo scopo di informare dettagliatamente il personale su quanto previsto nel presente Capitolato speciale e nell'offerta tecnica presentata al fine di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti ed integrati con l'offerta tecnica.

6. L'OE ha l'obbligo di mettere a disposizione, in caso di verifiche e ispezioni da parte delle autorità competenti, una copia della documentazione attestante l'avvenuta formazione del personale addetto al servizio.

Art. 16 – Fatturazione e pagamenti

1. Il corrispettivo spettante all'OE, sarà corrisposto **mensilmente** in funzione alle ore di servizio svolte, previo invio di regolare fattura elettronica trasmessa con le modalità previste dalla normativa di riferimento.

2. Ogni fattura dovrà essere intestata al Comune di Sedilo, indicare il periodo di riferimento del servizio, il numero delle ore svolte da ciascun professionista nonché:

- a) tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN ovvero numero conto corrente postale dedicati ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010);
- b) riportare, ai sensi e per gli effetti del DM 55/2013, del DL. 66/2014 e del DM 23.01.2015 il codice univoco ufficio destinatario della fattura (disponibile nel sito Internet della SA), il codice esigibilità IVA, il codice identificativo di gara (CIG), la data di scadenza nonché gli estremi della determinazione di affidamento del servizio (data e numero cronologico, estremi dell'impegno);

3. Si precisa che, in mancanza anche di uno solo degli elementi di cui sopra le fatture saranno respinte.
4. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, verificata la rispondenza al servizio effettivamente effettuato e acquisizione di DURC regolare. In caso di DURC irregolare, si applicherà quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del *Codice dei contratti pubblici*.
5. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:
 - a) vengano contestati eventuali addebiti all'OE; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per la SA di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dalla SA, dopo aver sentito l'OE stessa;
 - b) l'OE non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti, secondo quanto precisato al precedente art. 14, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere accollata al Comune per il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma 6.
6. Come prescritto dal D.P.R. 602/73 e dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 la SA, prima di liquidare le fatture di importo superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), si procederà alla verifica che l'OE risulti adempiente all'obbligo di versamento di imposte e tasse. In caso l'OE risulti inadempiente, la SA non procederà alla liquidazione segnalando la circostanza all'Agenzia della riscossione competente per territorio.
7. Troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26.10.1972, n. 633 (scissione dei pagamenti - split payment).
8. LA SA può decrementare l'importo dovuto all'OE in base alle trattenute determinate dall'applicazione delle penali di cui all'art. 18; in tal caso, le penali applicate nel periodo oggetto di fatturazione devono essere riportate nella fattura stessa da parte dell'OE.

Art. 17 – Mancato avvio del servizio

1. L'OE ha l'obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del presente capitolato speciale fin dal primo giorno di erogazione del servizio. Qualora ciò non accada all'OE saranno applicate le penali di cui all'art. 18.
2. Qualora il servizio non venga effettivamente iniziato dall'OE entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'inizio del servizio come specificato nel precedente comma, la SA potrà avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante comunicazione inviata all'OE a mezzo PEC, procedendo contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva da questa versata, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

Art. 18 – Penali

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'OE comportano una riduzione del compenso pattuito per la minor prestazione eseguita e per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle penali.
2. La richiesta e il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'OE dall'adempimento dell'obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestati per iscritto all'OE, tramite PEC, descrivendo l'anomalia accertata e fornendo tutte le informazioni necessarie (luogo e data, natura dell'anomalia, dati relativi all'accertatore, ecc.) e l'OE avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione.
4. Qualora l'OE non faccia pervenire alla SA le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione della SA, quest'ultima potrà procedere, con atto del Responsabile del Servizio

competente, all'applicazione delle sanzioni sopra previste.

5. La SA, tramite il RUP e/o il DEC competente, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, la sua eventuale reiterazione, le circostanze di fatto e le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall'OE, potrà graduare l'entità della penalità da applicare fino al massimo come sopra stabilito, sulla base degli esiti della valutazione stessa.

6. La SA non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempimento contrattuale non sussiste e potrà altresì stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempimento – seppure accertato - non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine, per la SA e non abbia causato alcun disservizio.

7. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sul corrispettivo da pagare per le fatture emesse. In tal caso, le penali applicate nel periodo oggetto di fatturazione devono essere riportate nella fattura stessa da parte dell'OE.

8. In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio la SA potrà provvedervi d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico dell'OE inadempiente, salvo il diritto a favore della SA al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. L'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà essere sempre preceduta da formale diffida ad adempiere trasmessa all'OE a mezzo PEC.

10. Il totale delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del contratto. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno del fornitore.

Art. 19 – Subappalto del servizio, cessione del contratto, cessione dei crediti

1. L'Appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto.

2. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, è vietato cedere il contratto d'appalto pena la nullità dello stesso.

3. È ammessa la cessione dei crediti nel rispetto delle disposizioni dell'art. 120 comma 12 del *Codice dei contratti pubblici* e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Art. 20 – Risoluzione di diritto del contratto

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, si procede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 122 del *Codice dei contratti pubblici*. Costituiscono inoltre cause di risoluzione contrattuale:

- a) Apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
- b) Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'aggiudicatario;
- c) Impiego di personale non dipendente dall'aggiudicatario;
- d) Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato speciale in materia igienico-sanitaria;
- e) Gravi violazioni delle norme del presente capitolato speciale relative alle caratteristiche merceologiche;
- f) Mancata osservanza del sistema di autocontrollo ex D.lgs. 26 maggio 1997, n. 155;
- g) Gravi casi di intossicazione alimentare;
- h) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;

- i) Interruzione non motivata del servizio;
 - j) Sub-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato;
 - k) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
2. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
3. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa. La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.

Art. 21 – Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione

1. La SA, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'OE o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del *Codice dei contratti pubblici*, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto ai sensi dell'art. 124 del *Codice dei contratti pubblici*.
2. È fatto salvo il diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

1. LA SA, titolare del trattamento dei dati personali relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, contestualmente alla sottoscrizione del contratto designerà l'OE quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (d'ora in avanti RGPD), in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento del servizio.
2. L'OE si obbligherà pertanto è tenuta ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato RGPD, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali – ovvero la SA.
3. In particolare ai sensi dell'art. 28 del RGPD l'OE si obbliga a:
- a) curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi – oltre al RGPD – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;
 - b) eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni previste dall'appalto e, comunque, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono raccolti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali, diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, che ad es. riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori l'OE dovrà preventivamente o in caso di urgenza, successivamente, darne pronta informazione alla SA;
 - c) attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
 - d) verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al RGPD, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - e) garantire, tramite autocertificazione, da fornire alla SA, con cadenza annuale, che il trattamento di dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dal RGPD anche con particolare

riferimento alle misure minime di sicurezza implementate;

f) consentire all'Amministrazione comunale eventuali verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, assicurando alla stessa a tal fine piena collaborazione;

g) fornire all'Amministrazione comunale, laddove richiesto, una dichiarazione scritta di conformità delle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati nell'ambito delle attività svolte alle disposizioni del RGD;

h) informare l'Amministrazione comunale di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui al RGD dovesse pervenirgli e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste;

i) conservare direttamente, per ogni eventuale evenienza e per conto dell'Amministrazione comunale, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che l'Amministrazione si riserva di richiedere.

Art. 23 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale

1. L'OE gestore dichiara di ben conoscere e si obbliga a rispettare specificamente, tutte le prescrizioni del Progetto di gestione e in particolare del capitolato speciale come integrate dall'Offerta tecnica.

2. In caso di norme del capitolato speciale descrittivo e prestazionale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano in primo luogo applicazione le norme eccezionali o quelle facenti eccezione alle regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come quelle del capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Art. 24 - Controversie e foro competente

1. Il Foro di **Oristano** sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione al contratto di appalto e al presente capitolato.

2. Durante l'espletamento del giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, al fine di garantire la continuità del servizio, l'operatore economico esecutore del servizio non può esimersi dall'assicurare integralmente le prestazioni contrattuali ed assicurare la piena regolarità del servizio.

3. Ai sensi dell'art. 213 comma 2 del *Codice dei contratti pubblici* è escluso il deferimento ad arbitri.

Art. 25 - Norme di rinvio

1. Per tutte le condizioni non previste nei documenti tecnici di progetto, nel progetto offerta presentato in sede di procedimento di aggiudicazione e nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, si fa riferimento alle vigenti normative nazionali e regionali in materia di servizi educativi per la prima infanzia e alla legislazione sociale e socio-assistenziale e di contratti di appalto pubblici di servizi e al codice civile.

2. Si rinvia inoltre al DM 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»). Per tutti gli aspetti sanitari si rinvia alla legislazione nazionale e regionale e agli

atti di indirizzo adottati dalla Regione Sardegna in materia.

3. L'operatore economico esecutore del servizio sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 26 – Disposizioni finali

1. LA SA si riserva la facoltà di apportare modifiche e integrazioni al presente Capitolato speciale, fermi restando gli aspetti quantitativi e qualitativi in base a eventuali esigenze del servizio.

2. Ove il presente Capitolato speciale preveda la presentazione, produzione o trasmissione da parte dell'OE di documentazione, di qualunque tipo e natura, questa dovrà essere consegnata in via formale ed in copia completa alla SA per l'acquisizione degli atti di quest'ultima.